

Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten

Association Suisse des Psychothérapeutes

Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti

Associaziun Svizra dals Psicoterapeuts

VR 2.3

Regolamento per l'ammissione di membri

Valido a partire da: 01.10.2018

Contenuto:

A MEMBRI INDIVIDUALI

l.	Premesse per il trattamento della richiesta	3
II.	Diploma universitario e formazione di base	3
III.	Formazione postgraduale in psicoterapia	3
IV.	Pratica clinica	4
Allegato 15		
1.1	Requisiti dei documenti inoltrati per	
	membri individuali ordinari	
1.1.1	Formazione di base	
1.1.2	Formazione postgraduale in psicoterapia	5
1.1.3	Pratica clinica	5
1.2	Requisiti dei documenti inoltrati per membri in formazione	_
4.0.4	postgraduale	
1.2.1	Formazione di base	
1.2.2	Formazione postgraduale in psicoterapia	5
1.3	Procedura d'ammissione	5
1.3.1	Raccomandazione per l'elenco di Santésuisse	
1.3.2	Inserimento nel registro delle professioni psicologiche PsiReg	
Allegato 27		
2.1	Doveri dei membri ordinari	7
2.1.1	Rispetto del codice deontologico e delle direttive dell'ASP	
2.1.2	Obbligo di contribuzione	
2.1.3	Obbligo di formazione continua	
2.1.4	Obbligo di documentazione	
۷.۱.۲	Obbligo di documentazione	'
2.2	Privazione dello status di membro	7
2.2.1	Richiesta di privazione dello status di membro ASP	7



2.2.2	Organi competenti	
2.2.3	Motivi per la privazione dello status di membro ASP 8	
2.2.4	Possibilità di ricorso	
2.2.5	Domanda di riammissione	
2.3	Ritiro8	
3.	Entrata in vigore 8	
B MEMBRI COLLETTIVI9		
1. Istituti di formazione postgraduale9		
1.2 Procedura di ammissione9		
2. Membri associati9		
2.1 Procedura di ammissione9		
3. Istituti di formazione continua9		
3.1 Criteri di ammissione		
3.2 Procedura di ammissione10		
4. Associazioni professionali e di categoria10		
4.1 Criteri di ammissione		
4.2 Procedura di ammissione		
5. Entrata in vigore		



A MEMBRI INDIVIDUALI

I. Premesse per il trattamento della richiesta

Insieme alla richiedta di ammissione quale membro ordinario con titolo ASP in psicoterapia, il richiedente deve inoltrare all'ufficio ASP la documentazione seguente:

- Estratto attuale, datato di al massimo 10 giorni, del casellario giudiziale svizzero privo di iscrizioni
- Copia di un documento d'identità valido
- Formulario "Domanda d'ammissione quale membro ordinario" compilato e completo degli allegati richiesti (apponendo la firma si conferma al contempo il rispetto del codice deontologico)
- Giustificativo dell'avvenuto pagamento della tassa di elaborazione

II. Attestato comprovante il titolo universitario / la formazione di base

Una formazione conclusa in psicologia presso una scuola universitaria svizzera con attestato comprovante un numero sufficiente di prestazioni di studio in psicologia clinica e psicopatologia

III. Attestato comprovante la formazione postgraduale in psicoterapia

La formazione postgraduale speciale in psicoterapia deve essere avvenuta presso un istituto di formazione postgraduale accreditato in Svizzera e comprende almeno

- 500 unità di conoscenze e competenze (metateoria, teoria della terapia, teoria della prassi e training del metodo)
- Lavoro sulla propria persona, 150 unità, di cui almeno 50 in setting individuale
- Supervisione, 150 unità, di cui almeno 50 in setting individuale
- 500 unità di attività psicoterapeutica nel metodo psicoterapeutico scelto; queste devono comprendere almeno 10 casi, trattati o in fase di trattamento, documentati e supervisionati
- Due anni di pratica clinica al 100% presso un ente di assistenza psicosociale, di cui almeno un anno presso un istituto di assistenza psichiatrica-psicoterapeutica ambulatoriale o stazionaria.

Il lavoro sulla propria persona e la supervisione devono essere svolti con dei formatori autorizzati dall'istituto di formazione postgraduale, nel rispetto dei limiti riportati di seguito in merito all'unione personale. Una unità si compone di almeno 45 minuti (conoscenze e competenze almeno 45 min, lavoro sulla propria persona e supervisione almeno 50 min., supervisione di gruppo almeno 90 min.)

La particolarità concernente l'unione personale implica che un certo numero delle sedute richieste di lavoro sulla propria persona e supervisione possono essere svolte con lo stesso formatore, ma in periodi temporalmente distinti. Nel setting individuale possono essere conteggiate un massimo di 25 sedute della successiva parte di formazione postgraduale con un formatore con il quale in precedenza è stato svolto il lavoro sulla propria persona o la supervisione (nel setting individuale o di gruppo).

Per il setting di gruppo valgono i seguenti aspetti: il lavoro sulla propria persona e la supervisione non devono coincidere temporalmente.

I supervisori e i terapeuti responsabili per il lavoro sulla propria persona devono disporre di una formazione postgraduale qualificata in psicoterapia e di un'esperienza professionale almeno quinquennale successiva alla conclusione della formazione postgraduale. I supervisori solitamente devono disporre di una specializzazione in supervisione.



IV. Pratica clinica

È necessario dimostrare di aver svolto pratica clinica presso un istituto di assistenza psicosociale durante almeno due anni (occupazione al 100%), dei quali almeno 1 anno presso una struttura di assistenza psichiatrica-psicoterapeutica ambulante o stazionaria. L'obiettivo è lavorare a contatto con un ampio spettro di malattie psichiche.

In caso di lavoro a tempo parziale la durata si allunga proporzionalmente al grado di occupazione, che tuttavia non deve essere inferiore al 40%.

Il relativo superiore gode del riconoscimento federale quale psicoterapeuta da almeno 5 anni oppure opera come psichiatra FMH.



Allegato I al regolamento per l'ammissione come membro ordinario con titolo di specialista ASP in psicoterapia

1.1 Requisiti dei documenti inoltrati per membri individuali ordinari

1.1.1 Formazione di base

Bachelor e master in psicologia, incl. Diploma Supplement per ogni diploma, svolti presso una scuola universitaria svizzera.

Per i diplomi in psicologia conseguiti all'estero, alla richiesta deve essere allegato un certificato di equivalenza della Commissione delle professioni psicologiche (CoPsi). Il certificato di equivalenza deve essere allegato al diploma di bachelor e master incl. Diploma Supplement.

1.1.2 Formazione postgraduale in psicoterapia

Sul diploma di formazione postgraduale o sul documento supplementare devono essere indicate e confermate le parti di formazione svolte.

Gli attestati per le 50 sedute di supervisione e lavoro sulla propria persona in setting individuale devono essere inoltrati separatamente, anche se figurano sul diploma. Oltre al numero di sedute è necessario indicare anche quando sono avvenute. Questi attestati devono essere firmati dai formatori responsabili per la formazione postgraduale, deve inoltre risultare la qualifica specialistica del formatore.

1.1.3 Pratica clinica

Il superiore conferma la pratica clinica e ne descrive il contenuto dettagliatamente. Devono essere elencate informazioni in merito all'attività, alla durata e al grado di occupazione nonché all'accompagnamento specialistico.

1.2 Requisiti dei documenti inoltrati per membri in formazione postgraduale

1.2.1 Formazione di base

Per la formazione di base valgono gli stessi requisiti come per i membri individuali ordinari (vedi 1.1.1).

1.2.2 Formazione postgraduale in psicoterapia

Per essere ammesso come membro in formazione, il richiedente deve fornire la prova autenticata che sta seguendo una formazione postgraduale in psicoterapia presso un istituto di formazione postgraduale svizzero accreditato.

1.3 Procedura d'ammissione

La richiesta firmata deve essere inoltrata al segretariato ASP insieme a tutti i documenti necessari. Soltanto in presenta di tutti i documenti la richiesta viene esaminata dall'ufficio di ammissione. Da questo momento in poi occorrono 6-8 settimane per l'evasione della richiesta.

In merito all'ammissione di membri ordinari o membri in formazione postgraduale decide il comitato ASP.



1.3.1 Raccomandazione per l'elenco di Santésuisse

Dopo l'ammissione come membro ordinario esiste la possibilità di essere raccomandati dall'ASP a santésuisse per l'ammissione al loro elenco e al contratto AI. Ciò richiede l'inoltro di un'autorizzazione cantonale all'esercizio autonomo della professione di psicoterapeuta (autorizzazione all'esercizio della professione).

L'emissione dell'autorizzazione all'esercizio della professione è di competenza delle direzioni della sanità cantonali che effettuano le loro verifiche secondo i propri criteri e indipendentemente dall'ASP. L'ammissione come membro ordinario dell'ASP non garantisce l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

1.3.2 Inserimento nel registro delle professioni psicologiche PsiReg

Se non è già stato predisposto da un altro ufficio, l'ASP annuncia i nuovi membri all'UFSP per l'iscrizione nel PsiReg.



Allegato II al regolamento per l'ammissione come membro ordinario con titolo di specialista ASP in psicoterapia

2.1 Doveri dei membri

Rispetto del codice deontologico e delle direttive dell'ASP

Tutti i membri e i non membri riconosciuti dall'elenco ASP dei terapeuti qualificati sono tenuti a rispettare il codice deontologico, le direttive sulla consultazione di un medico nonché le direttive riguardanti prestazioni e tariffe.

Obbligo di contribuzione

Ogni membro paga un contributo annuale dei membri e deve contribuire obbligatoriamente anche a spese straordinarie approvate in conformità agli statuti.

2.1.3 Obbligo di formazione continua

I membri hanno l'obbligo di assicurare continuamente la propria qualifica professionale secondo lo "state of the art", ovvero il livello del dibattito scientifico nell'ambito della diagnostica, della concettualizzazione, della metodica/tecnica del trattamento e della valutazione del lavoro psicoterapeutico.

L'obbligo di formazione continua è descritto nel regolamento sulla formazione continua. Annualmente devono essere svolte almeno 80 ore da 60 minuti di formazione continua; di queste, annualmente 30 ore possono essere svolte sotto forma di studio individuale. Le 400 ore devono essere suddivise equamente nell'arco di cinque anni.

Per gli impieghi a tempo parziale fino a un massimo del 50%, l'obbligo di formazione continua si riduce della metà. Per determinare lo svolgimento della formazione continua vengono svolti annualmente controlli a campione.

2.1.4 Obbligo di documentazione

I membri sono tenuti a tenere una documentazione di base, processuale e del decorso relativa ai trattamenti psicoterapeutici.

Questa documentazione è strettamente confidenziale e, come tutti i dati riguardanti il paziente, sottostà all'obbligo del segreto professionale. Deve dunque essere mantenuta sotto chiave fino a 10 anni a partire dalla fine del trattamento. Le informazioni contenute in questa documentazione possono essere trasmesse a terzi unicamente con il consenso del paziente. Il comitato ha emanato un "regolamento sull'obbligo di documentazione" che sancisce ulteriori dettagli.

2.2 Privazione dello status di membro

2.2.1 Richiesta di privazione dello status di membro ASP

Di principio ogni membro dell'ASP può presentare la richiesta di privazione dello status di un membro dell'ASP.



2.2.2 Organi competenti

La privazione dello status di membro viene decisa dal comitato.

La decisione viene inoltrata alla commissione etica se un membro viene escluso a causa di infrazioni al codice deontologico, del rifiuto di partecipare alla procedura o per non aver osservato le sanzioni che gli sono state inflitte.

In caso di dubbi relativi al trattamento della procedura, è da presumere che la decisione sia di competenza della commissione etica.

2.2.3 Motivi per la privazione dello status di membro

I motivi per la privazione sono:

- a) le infrazioni gravi al codice deontologico o alle direttive dell'ASP
- b) il mancato pagamento dei contributi dei membri
- c) le attività contrarie agli interessi dell'ASP
- d) ripetuti conteggi irregolari relativi alle assicurazioni sociali (LAMal, LAI, LAINF, IGM) e alle prestazioni delle assicurazioni private (in particolare le assicurazioni complementari).
- e) Mancato rispetto dell'obbligo di formazione continua

2.2.4 Possibilità di ricorso

Contro la decisione di esclusione del comitato può essere fatto ricorso durante la successiva assemblea dei membri purché non si tratti di una sanzione emanata dalla commissione etica.

Durante la procedura di esclusione continuano a valere i diritti e i doveri dei membri.

2.3 Ritiro

Il ritiro deve essere annunciato per iscritto all'attenzione della direzione rispettando il termine di preavviso di tre mesi per la fine di ogni anno civile.

3. Entrata in vigore

La revisione del presente regolamento è stata messa in vigore durante la seduta di comitato del (data).

Messa in vigore: 09.06.2011
Prima revisione: 21.08.2015
Seconda revisione: 11.04.2016

Terza revisione: 18.03.2017 (allegato III)

Quarta revisione: 14.01.2018

Quinta revisione: 27.08.2018 parte A, membri individuali



B MEMBRI COLLETTIVI

1. Istituti di formazione postgraduale

I membri collettivi ordinari possono diventare istituti di formazione postgraduale, i cui corsi di formazione postgraduale sono stati accreditati dalla Confederazione.

I membri straordinari sono istituti i cui corsi di formazione postgraduale si trovano nel processo di accreditamento.

L'istituto-candidato può candidarsi come membro collettivo ordinario oppure, per propria scelta, come membro collettivo straordinario con mentorato.

Se il corso di formazione postgraduale di un istituto viene accreditato, lo status di membro diventa ordinario. Se il corso di formazione postgraduale di un istituto non viene accreditato, questo può diventare istituto di formazione continua.

Anche per l'ammissione come membro collettivo straordinario non devono sussistere riserve in merito al fondamento scientifico.

1.1 Procedura di ammissione

La richiesta per diventare membro collettivo deve essere inoltrata al segretariato dell'ASP.

Per diventare membro collettivo ordinario è necessaria una maggioranza di tre quarti dei delegati aventi diritto di voto della Charta svizzera per la psicoterapia (conferenza della Charta), che viene rilevata per iscritto e per via circolare. Chi ottiene almeno la metà dei voti è autorizzato a diventare membro associato.

Sull'ammissione definitiva come membro collettivo decide il comitato dell'ASP su richiesta della conferenza della Charta.

2. Membri associati

Gli istituti che si occupano di psicoterapia, possono essere ammessi come membri associati con una maggioranza semplice.

2.1 Procedura di ammissione

La domanda di ammissione quale membro associato deve essere inoltrata al segretariato dell'ASP.

Sull'ammissione definitiva come membro associato decide il comitato dell'ASP su richiesta della conferenza della Charta.

3. Istituti di formazione continua

I membri associati che offrono una formazione continua (qualifiche supplementari o speciali) possono essere ammessi come istituti di formazione continua.

3.1 Criteri di ammissione:

Vengono esaminati:



- a) L'elenco dei docenti (docenti di terapia, supervisori, formatori in teoria)
- b) La procedura di scelta per formatori
- c) La dimostrazione del fondamento scientifico e dell'efficacia del metodo
- d) Le direttive etiche

3.2 Procedura di ammissione:

La richiesta per diventare membro collettivo da parte di un istituto di formazione postgraduale deve essere inoltrata al segretariato dell'ASP.

In merito all'ammissione definitiva come istituto di formazione postgraduale decide il comitato dell'ASP su richiesta della conferenza della Charta.

4. Associazioni professionali e di categoria

Per essere ammessa come associazione professionale o di categoria, l'associazione necessita di una maggioranza di tre quarti dei delegati aventi diritto di voto.

4.1 Criteri di ammissione

Vengono esaminati:

- a) Gli statuti (condizioni per l'ottenimento dello status di membro)
- b) L'elenco dei docenti (docenti di terapia, supervisori, se si tratta di un'associazione di categoria qualificante alla formazione postgraduale)
- c) La procedura di scelta per questi formatori
- d) Le direttive etiche e il regolamento procedurale

4.2 Procedura di ammissione

La richiesta per diventare membro collettivo da parte di un'associazione professionale o di categoria deve essere inoltrata al segretariato dell'ASP.

Sull'ammissione definitiva come membro associato decide il comitato dell'ASP su richiesta della conferenza della Charta.

5. Entrata in vigore

La revisione del presente regolamento, parte B membri collettivi, è stata messa in vigore durante la seduta di comitato dell'1 ottobre 2018.

 Decisione:
 20.09.2008

 Prima revisione:
 15.01.2011

 Seconda revisione:
 14.01.2018

 Terza revisione
 01.10.2018